

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18104 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 10/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16723-2017 proposto da:

F.P. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CAMPATELLI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2268/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione.

La società F.P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate -che non si è costituita-, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, con la quale in accoglimento dell'appello proposto dall'ufficio e nella contumacia della contribuente, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l'anno 2007.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.330 c.p.c., avendo l'Agenzia notificato l'appello alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario, è manifestamente fondato.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'atto di appello notificato, in violazione dell'articolo 330, primo comma cod.proc.civ., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'articolo 291 cod.proc.civ. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel

dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio cfr.Cass. n. 11050 del 05/10/1999.

Ne consegue che la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.- Cass. n. 17494 del 09/12/2002, Cass. n. 27139 del 19/12/2006, Cass. n. 16801 del 24/07/2014, Cass. n. 9419 del 10/05/2016-.

Risulta pertanto fondata la censura esposta dalla ricorrente che, rimasta contumace in appello, ha ricevuto la notifica dell'impugnazione personalmente e non nelle mani del difensore domiciliatario.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.